



COMUNE DI CINISI (Città Metropolitana di Palermo)

Ordinanza n. 14 del 28/02/2025

Oggetto: Divieto di vendita e utilizzo di bombolette spray emettenti schiuma, mazze e similari, divieto, su tutto il territorio comunale, di lancio o sparo mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. - dal 01 AL 04 MARZO 2025.

IL SINDACO

VISTA l'esigenza di emettere un'ordinanza per il divieto di vendita ed utilizzo delle schiume spray, mazze e similari, nonché di altri prodotti atti a imbrattare o recare molestia o nocimento a persone o danneggiare beni pubblici in occasione delle manifestazioni carnevalesche in corso di svolgimento;

PRESO ATTO altresì di molteplici lamenti da parte della cittadinanza che, in occasione delle manifestazioni carnevalesche, può trovarsi a subire lanci di schiume a mezzo di bombolette spray, nonché di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati, nonché lancio di petardi, mortaretti e botti di vario genere;

ACCERTATA, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, la necessità di scoraggiare il sempre più indiscriminato uso, durante il suddetto periodo, dei sopra descritti strumenti di offesa che provocano molestia e disturbo alla collettività, che possono provocare danni fisici, **sia a chi li maneggia sia a chi venisse colpito**, determinando gravi conseguenze per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;

CONSIDERATO altresì, che tali comportamenti, soprattutto nella tradizionale sfilata dei carri allegorici, oltre il possibile disturbo sopraccitato, possono provocare anche turbativa all'ordine pubblico;

RILEVATO che, una manifestazione di tale importanza che rientra oramai a pieno titolo nelle tradizioni del Paese, non può e non deve essere inficiata da episodi riprovevoli e da comportamenti sconsiderati;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, recante disposizioni in materia d'incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione, in particolare l'art. 2 lettera b, - che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti atti a scoreggiare situazione in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

RITENUTO, quindi, necessario eliminare tali inconvenienti onde assicurare il più sereno e tranquillo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche, nonché a tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare gli artt. 50-54 TUEL;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

DATTO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli artt. 7 e seguenti della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva;

ORDINA

DAL 01 al 04 MARZO 2025 durante le sfilate dei carri e fino al termine della manifestazione;

A) agli esercenti il commercio

- Divieto di vendita** di bombolette di schiuma, mazze e similari;
- Divieto di vendita** di mortaretti, petardi, bombette e similari.

B) ai cittadini partecipanti alla manifestazione:

- divieto di fare uso delle bombolette di schiuma, mazze e similari, nonché di altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati**
- divieto lancio e sparo di mortaretti, petardi, bombette e similari.**

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00,00 ad € 500.00,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50.00,00.

All'atto della contestazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81.

INCARICA

gli Agenti di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Di Dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati tutti del contenuto del presente provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell'Ente e di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Palermo;
- Al Commissariato P.S. di Partinico;
- Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;
- Al Comando di Polizia Locale di Cinisi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti, legge 6/12/1971 n. 1034, entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Dalla Residenza Comunale
Cinisi 28 Febbraio 2025

**Il Sindaco
F.to Dott.ssa Vera Abbate**